

INPGI



Ufficio Legale



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*Act 2668/05*

3

n. 208861/04

R.G. 2004

Dispositivo n.

Il Giudice D.ssa Bracci

nella causa

tra

CALTANET s.p.a.  
in persona del legale rappresentante p.t.,  
parte opponente, elettivamente domiciliata  
presso l'Avv. P. Mittiga Zandri  
che la rappresenta e difende

*1647*

E

I.N.P.G.I.  
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI  
in persona del legale rappresentante p.t.,  
parte opposta, elettivamente domiciliata  
presso l'ufficio legale dell'Istituto sito in Roma via Nizza n. 35,  
rappresentato e difeso dall'Avv. G.M. Sulas

NONCHE'

INPS  
con l'Avv. A. M. Ingala

All'udienza del 31.1.2005 ha pronunciato la seguente SENTENZA:

**RIGETTA IL RICORSO IN OPPOSIZIONE E CONFERMA IL DECRETO INGIUNTIVO N. 921 DEL 25.2.2004 TRIBUNALE ROMA SEZIONE LAVORO. CONDANNA L'INPS A RESTITUIRE ALLA CALTANET s.p.a. I CONTRIBUTI VERSATI NELL'INTERESSE DI DELLA VALLE FABIANA E RELATIVI AL PERIODO APRILE 2001/MAGGIO 2002, OLTRE INTERESSI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL RICORSO. COMPENSA LE SPESE DI LITE TRA L'OPPONENTE E L'INPS. CONDANNA CALTANET s.p.a. A RIFONDERE ALL'INPGI LE SPESE DI LITE CHE SI LIQUIDANO IN € 1.700,00 OLTRE IVA E CPA.**

IL GIUDICE  
Daniela Bracci

*Daniela Bracci*

Nulla osta, peraltro, all'accoglimento della contestuale richiesta di ripetizione di contributi versati all'Inps svolta dalla società opponente, posto che i contributi andavano versati all'Inpgi e non all'Inps, quest'ultimo deve essere condannato alla restituzione dei contributi versati dall'opponente nell'interesse di Della Valle Fabiana per i periodi in contestazione in questa sede (aprile 2001/maggio 2002). Circa gli interessi dovuti, giova osservare che poiché l'Inps gestisce l'assicurazione obbligatoria in via generale, non è configurabile a suo carico alcuna violazione nella ricezione di detti contributi, sicchè deve applicarsi il regime dell'indebito oggettivo, con decorrenza degli interessi su tali somme dalla data della domanda (notifica del ricorso).

Per quanto attiene invece l'assunto secondo cui l'Inps avrebbe certamente erogato in tale periodo delle prestazioni di carattere previdenziale in favore di Della Valle (ad esempio indennità di malattia), deve osservarsi che l'Istituto Previdenziale nulla ha provato al riguardo.

In conclusione il ricorso in opposizione deve essere respinto, per l'effetto deve essere confermato il D.I. n. 921/04 emesso da questo Ufficio; l'Inps va condannato alla restituzione alla società opponente dei contributi versati nell'interesse di Della Valle Fabiana e riferiti al periodo Aprile 01/maggio 02, oltre gli accessori di legge come sopra esposti.

Le spese di lite, liquidate come da separato dispositivo, nei rapporti tra opponente e opposto seguono la soccombenza, mentre ricorrono giustificati motivi per la compensazione tra le parti di quelle relative alla partecipazione al giudizio dell'Inps.


Roma, udienza del 31.1.2005

IL GIUDICE

Daniela Bracci

IL CANCELLIERE GI  
M. Cristina Colli

Depositato in Cancelleria  
Roma, il 1 FEB 2005



IL CANCELLIERE GI  
M. Cristina Colli

V° Datt. Roma, il 16 FEB 2005



IL CANCELLIERE GI  
Pasquale Delfino

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n. 208861/04

R.G. 2004

Dispositivo n.

Il Giudice D.ssa Bracci

nella causa

tra

CALTANET s.p.a.  
in persona del legale rappresentante p.t.  
parte opponente, elettivamente domiciliata  
presso l'Avv. P. Mitiga Zandri  
che la rappresenta e difende

E

I.N.P.G.I.  
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI  
in persona del legale rappresentante p.t.  
parte opposta, elettivamente domiciliata  
presso l'ufficio legale dell'Istituto sito in Roma via Nizza n.35,  
rappresentato e difeso dall'Avv. G. M. Sulas

NONCHE'

INPS  
con l'avv. A. M. Ingala

all'udienza del 31.1.2005 ha pronunciato la seguente SENTENZA:

**RIGETTA IL RICORSO IN OPPOSIZIONE E CONFERMA IL DECRETO INGIUNTIVO  
N. 921 DEL 25.2.2004 TRIBUNALE ROMA SEZIONE LAVORO.  
CONDANNA L'INPS A RESTITUIRE ALLA CALTANET s.p.a. I CONTRIBUTI VERSATI  
NELL'INTERESSE DI E RELATIVI AL PERIODO APRILE  
2001 / MAGGIO 2002, OLTRE INTERESSI DALLA DATA DI NOTIFICA DEL RICORSO.  
COMPENSA LE SPESE DI LITE TRA L'OPPONENTE E L'INPS. CONDANNA  
CALTANET s.p.a. A RIFONDERE ALL'INPGI LE SPESE DI LITE CHE SI LIQUIDANO  
IN €. 1.700,00 OLTRE IVA E CPA.**

IL GIUDICE  
Daniela Bracci

## FATTO E DIRITTO

Con atto ritualmente notificato, la Caltanet s.p.a. proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 921/04 del Tribunale di Roma sez. lavoro con cui le era stato intimato il pagamento in favore dell'Inpgi della somma di € 8.582,67 a titolo di omessi contributi assicurativi e sanzioni civili, riferiti alla giornalista [redacted] e relativi al periodo aprile 01/maggio 02, oltre gli accessori di legge. A sostegno della propria opposizione osservava la società che all'epoca dei fatti non sussistevano le condizioni previste dalla legge per l'iscrizione quale giornalista della dipendente [redacted], la quale, inquadrata nella categoria impiegati al 5° livello ccnl settore metalmeccanici, non aveva svolto attività di giornalista. Precisava poi che "Caltanet.it" non era una testata giornalistica ma un sito Internet qualificabile come "portale". Aggiungeva altresì di utilizzare solo macchinari elettronici e telematici strettamente connessi all'attività del portale e di non avere un sistema editoriale. Evidenziava che la [redacted] aveva adattato al portale i contenuti di varia natura provenienti da fonti multimediali disponibili in rete o inviati dai navigatori, da agenzie di stampa o da proprietari di siti vari; in particolare la predetta aveva adattato i formati e le immagini afferenti i canali telematici del portale alle esigenze del portale medesimo, arricchendole con links, download di files e servizi interattivi, interagendo poi con i web designer e i tecnici esperti in HTML. Aggiungeva poi che il provvedimento di retrodatazione dell'iscrizione di [redacted]

all'Ordine dei Giornalisti non era opponibile alla Caltanet perché emanata senza alcun collegamento o contatto con la società. Precisava altresì che in relazione al periodo di assunzione di [redacted], l'azienda aveva effettuato i prescritti versamenti all'Inps. Chiedeva quindi al Giudice del Lavoro di annullare il decreto ingiuntivo e di respingere le pretese contributive vantate dall'Inpgi; in via subordinata chiedeva di ridurre la somma richiesta a quella minore pari alla sorte esposta nei conteggi effettuati dall'Inpgi di € 7.348,20 (depurata quindi dalla somma aggiuntiva ex art. 116 comma 10 legge n. 388/00), condannando l'Inps alla restituzione delle somme indebitamente versate per lo stesso periodo a favore della [redacted] oltre gli accessori di legge.

L'Inpgi si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione. In particolare rilevava che nella fattispecie ricorrevano entrambi i requisiti necessari ai fini dell'operatività dell'assicurazione previdenziale: ossia lo status di giornalista e il carattere subordinato e giornalistico del rapporto di lavoro intrattenuto da [redacted] con Caltanet spa.

L'Inps si costituiva in giudizio eccependo la carenza di legittimazione della Caltanet in ordine alla domanda di restituzione dei contributi versati all'Istituto deducendo. Nel merito chiedeva il rigetto

evidenziando che l'Inps aveva certamente erogato delle prestazioni di carattere previdenziale (ad esempio indennità di malattia).

Venivano assunte le testimonianze. All'udienza del 31.1.2005, esaminate le note conclusive depositate, la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo.

OSSERVA IL GIUDICE che la domanda principale formulata con l'opposizione non è meritevole di accoglimento, mentre è fondata la domanda subordinata di restituzione dell'indebito.

Invero deve rilevarsi che presupposti per il sorgere dell'obbligo contributivo in favore dell'Inpgi sono: 1) l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica; b) l'esistenza in capo ad un soggetto dello status professionale di giornalista (professionale e/o praticante, e/o dall'1.1.2001 pubblicista).

Ciò premesso, metto conto evidenziare che risultano incontrovertibili tra le parti la durata del rapporto lavorativo intercorso con la sig.ra [redacted] e il vincolo di subordinazione. Circa la natura giornalistica dell'attività lavorativa effettuata dalla predetta, dalle risultanze istruttorie è emerso che la [redacted] svolse presso Caltanet un vero e proprio tirocinio di natura giornalistica. Al riguardo la teste [redacted] ha riferito: "...abbiamo lavorato insieme a [redacted] alle sezioni Ultime notizie..monitoravamo le agenzie, scrivevamo articoli su diversi argomenti che ci venivano indicati da [redacted] io e [redacted] eravamo vicine di scrivania, io ho letto le cose che scriveva..nell'ultimo anno che l'ho vista in Caltanet [redacted] curava lo sport... seguiva le partite di calcio..scriveva su partite di pallavolo; qualche volta seguiva anche all'esterno gli eventi sportivi..in queste occasioni [redacted] ci firmava l'accredito per andare fuori, noi lo mandavamo all'Ufficio Stampa. L'accredito era firmato come Caltanet... [redacted] lavorava su turni di lavoro giornalieri su programmazione settimanali, i turni coprivano anche i giorni di domenica e festivi..". Il teste [redacted] all'epoca dei fatti capo servizio, ha dichiarato: "...Il lavoro di [redacted] consisteva nella preparazione dei contenuti che venivano inseriti nel portale Caltanet..ricordo che [redacted] è stata impegnata anche per il canale News. Ricordo che nel lavoro della [redacted] c'era anche la fattura di notizie nonché l'attività più generalizzata che consisteva nella elaborazione di dossier...ricordo che [redacted] si è occupata anche del canale Viaggi e tempo libero nonché del canale Sport..ricordo che c'era una programmazione settimanale di massima copertura della fascia oraria di azione del portale, questa programmazione si articolava in turni giornalieri che coprivano anche le domeniche ed i festivi per un certo periodo, in questo periodo ricordo che c'era anche [redacted] partecipava alle riunioni quando era in ufficio; nelle riunioni di redazione si parlava in generale di quello che andava e di quello che non andava, mentre le indicazioni sugli argomenti da trattare venivano date a [redacted] se erano

argomenti di sua competenza.

scriveva contenuti ed adattava all'interattività del

portale".

Di analogo contenuto la deposizione della teste [ ] che ha riferito: "[ ] ricordo che si occupava di sport. Ricordo che provvedeva alla stesura di notizie brevi ed articoli. Aveva una postazione di lavoro, è anche andata fuori per degli eventi, alle riunioni partecipava anche [ ] erano [ ] che davano indicazioni sui contenuti. Preciso che [ ] era inserita nella sezione News ma era dedicata prettamente alle notizie di sport. Mi sembra che [ ] si occupasse anche del tempo libero".

Orbene, le risultanze istruttorie - tutte fra loro convergenti - evidenziano la natura giornalistica dell'attività svolta da [ ] in Caltanet. Al riguardo giova rilevare che, pur non esistendo una definizione normativa di attività giornalistica (non rinvenibile neanche nella legge n. 62/2001), secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giornalismo è caratterizzato: 1) dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione di notizie (attuali) destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale; 2) dall'elemento della creatività; dalla tempestività di informazione (cfr. Cass. n. 7007/83; Cass. sez. lav. n. 1827/95). E' peraltro evidente che tale attività di informazione possa realizzarsi anche tramite la rete internet, stante l'alto impatto comunicativo di codesto mezzo di diffusione di informazioni. In tal senso deve condividersi l'assunto secondo cui la rete internet possa rilevare come una nuova frontiera dell'informazione giornalistica (cfr. Trib. Napoli 8.8.97, in Riviste Dr. e Giur., 1997, 472 "la rete Internet, quale sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche, è equiparabile ad un organo di stampa"). Nel caso di specie, come già evidenziato dal Decidente in altra sentenza (del 9.2.04, Nardacchione c/o Caltanet spa rg. N. 202088/03), "l'informazione giornalistica era realizzabile per la Caltanet, la quale disponeva di personale giornalistico ed era altresì dotata di adeguati mezzi informatici per la consultazione delle agenzie stampa, attraverso l'utilizzazione del software Unisys".

In proposito non può ritenersi corretta l'affermazione di parte resistente circa l'inapplicabilità nel caso di specie del ccnl giornalistico per non essere "Caltanet" una testata giornalistica; infatti se è pur vero che una denominazione assume formalmente la qualifica di "testata" solo dopo l'eventuale registrazione nel registro della stampa, è anche vero che non possono farsi ricadere sul lavoratore le conseguenze negative del comportamento omissivo di parte datoriale che, violando la normativa del settore, non provvede a registrare per tale quella che, di fatto, è stata la testata giornalistica Caltanet.it, attraverso la scrittura e l'impaginazione di notizie e articoli per l'area news e l'area argomenti".

Ne consegue dunque che nel periodo in questione la sig.ra ..... ebbe a svolgere un'attività giornalistica che si concretizzò in un vero e proprio tirocinio giornalistico, confermata soprattutto dalle caratteristiche peculiari della prestazione resa dalla stessa e riconosciuta dal Consiglio dell'Ordine che ha quindi ritenuto correttamente sussistere nel caso in esame i requisiti tipici di un praticantato di fatto.

In proposito la Suprema Corte ha ritenuto valida e produttiva di effetti la piena equiparazione alla formale iscrizione nel registro dei praticanti, per tutte le finalità previste dalla legge, tra cui l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, dell'accertamento dell'esercizio di fatto di pratica giornalistica effettuato dagli organi dell'ordine professionale nell'espletamento dei poteri sostitutivi di cui all'art. 43 D.P.R. n. 115/65. Infatti secondo Cass. n. 5963/00 "in tema di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di giornalista, la norma di cui all'art. 46 comma secondo del DPR n. 115 del 1965, così come introdotta dall'art. 3 del DPR n. 384 del 1993, ha inteso attribuire ai Consigli dell'Ordine, regionali e nazionale (secondo le rispettive competenze), un potere di intervento sostitutivo rispetto al direttore dell'organo di informazione – cui il praticante giornalista abbia inutilmente rivolto istanza di rilascio della certificazione di compiuta pratica – con conseguente facoltà di accertare e dichiarare la sussistenza dello svolgimento della pratica giornalistica"; ciò in un quadro normativo di riferimento caratterizzato dalla finalità di rimuovere ostacoli e discriminazioni all'accesso alla professione giornalistica e di assicurare al praticantato giornalistico di fatto i medesimi effetti del corrispondente rapporto formale.

Sicché dalla ritenuta correttezza del provvedimento del Consiglio dell'ordine competente nell'esercizio dei poteri sostitutivi attribuitigli dalla legge, discende l'efficacia del riconoscimento del praticantato professionale anche sul piano del rapporto assicurativo, ponendosi in concreto la questione non in termini di opponibilità della decisione, ma di decorrenza degli effetti della qualificazione operata, decorrenza che, in quanto volta alla cognizione, oltre che alla costituzione, della natura effettiva del rapporto, coincide nella sua efficacia sia interna che esterna.

Si deve pertanto ritenere fondata la richiesta di regolarizzazione contributiva operata dall'Inpgi ed azionata in sede monitoria.

Dalla suddetta ricostruzione consegue anche l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 116 legge n. 388/00 (legge finanziaria 2001; ossia il trasferimento delle somme versate dall'opponente all'Inps e da quest'istituto all'Inpgi senza aggravio di interessi), stante l'incompatibilità della fattispecie con la nozione di buona fede richiesta dalla norma citata, atteso che la natura delle mansioni svolte dall'assicurata era nota al datore di lavoro, e quindi erano parimenti conoscibili le conseguenze anche sul regime assicurativo obbligatorio.

Nulla osta, peraltro, all'accoglimento della contestuale richiesta di ripetizione di contributi versati all'Inps svolta dalla società opponente, posto che i contributi andavano versati all'Inpgi e non all'Inps, quest'ultimo deve essere condannato alla restituzione dei contributi versati dall'opponente nell'interesse di [redacted] per i periodi in contestazione in questa sede (aprile 2001/maggio 2002). Circa gli interessi dovuti, giova osservare che poiché l'Inps gestisce l'assicurazione obbligatoria in via generale, non è configurabile a suo carico alcuna violazione nella ricezione di detti contributi, sicché deve applicarsi il regime dell'indebito oggettivo, con decorrenza degli interessi su tali somme dalla data della domanda (notifica del ricorso).

Per quanto attiene invece l'assunto secondo cui l'Inps avrebbe certamente erogato in tale periodo delle prestazioni di carattere previdenziale in favore di [redacted] (ad esempio indennità di malattia), deve osservarsi che l'Istituto Previdenziale nulla ha provato al riguardo.

In conclusione il ricorso in opposizione deve essere respinto, per l'effetto deve essere confermato il D.I. n. 921/04 emesso da questo Ufficio; l'Inps va condannato alla restituzione alla società opponente dei contributi versati nell'interesse di [redacted] e riferiti al periodo Aprile 01/maggio 02, oltre gli accessori di legge come sopra esposti.

Le spese di lite, liquidate come da separato dispositivo, nei rapporti tra opponente e opposto seguono la soccombenza, mentre ricorrono giustificati motivi per la compensazione tra le parti di quelle relative alla partecipazione al giudizio dell'Inps.

Roma, udienza del 31.1.2005

IL GIUDICE

Daniela Bracci